Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 22 marzo 2026 (e reclamo presentato in data 19 gennaio 2026), il ricorrente deduce che, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2024, il veicolo assicurato con l'odierna convenuta sarebbe uscito autonomamente di strada, abbattendo un palo della segnaletica verticale e lasciando sulla carreggiata detriti che non sarebbero stati né rimossi né segnalati dal conducente. Transitato poco dopo sul medesimo tratto stradale, il ricorrente avrebbe urtato tali detriti, riportando danni al veicolo e lesioni personali; un ulteriore veicolo sarebbe successivamente incorso nel medesimo ostacolo. Intervenute sul posto, le Autorità avrebbero constatato la presenza dei detriti e provveduto alla loro rimozione.

Secondo il ricorrente, gli accertamenti svolti dalle Autorità intervenute e una relazione tecnica di parte avrebbero consentito di ricondurre la causazione del sinistro alla precedente

uscita di strada del veicolo assicurato e alla mancata rimozione o segnalazione dei residui presenti sulla carreggiata. Egli quantifica i danni materiali al veicolo in euro 16.821,19, oltre a euro 267,40 per spese di soccorso stradale, ulteriori danni accessori, costi di noleggio di un veicolo sostitutivo e danni alla persona dei quali chiede l'accertamento.

Il ricorrente rappresenta di aver avanzato richieste risarcitorie nei confronti del responsabile civile del sinistro, nonché di aver successivamente promosso un tentativo di negoziazione assistita nei confronti dell'impresa assicuratrice, rimasto senza esito.

A fronte del diniego motivato dall'impresa per asserita carenza di prove circa la responsabilità dell'assicurato, il ricorrente riferisce di aver più volte contestato tale conclusione, richiamando la documentazione acquisita e la ricostruzione della dinamica del sinistro, sino a reiterare la richiesta risarcitoria con reclamo del 19 gennaio 2026.

Il ricorrente precisa, infine, di aver attivato la garanzia 'KASKO' sulla polizza stipulata con la propria impresa, senza chiarire se il relativo indennizzo sia stato già liquidato e in che misura. Ad ogni modo, chiede che il risarcimento sia determinato "*al netto di quanto incassato dalla polizza kasko*".

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sia per superamento del limite di valore previsto per le controversie promosse dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sia perché la definizione della controversia richiederebbe accertamenti tecnici non consentiti nell'ambito del procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo.

In particolare, evidenzia che la pretesa risarcitoria, comprensiva dei danni materiali, delle spese accessorie e del danno non patrimoniale, eccederebbe la soglia di euro 2.500,00 di cui all'art. 3, comma 4, n. 1), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto"), e che alcuni danni risulterebbero ancora oggetto di valutazione, essendo stata richiesta anche una consulenza tecnica per la quantificazione dei danni non patrimoniali.

Nel merito, l'impresa riferisce di avere avviato un'istruttoria a seguito della denuncia di sinistro presentata dal ricorrente, senza tuttavia rinvenire elementi idonei a dimostrare la responsabilità del proprio assicurato. Osserva, infatti, che né la documentazione delle Autorità intervenute né gli altri atti acquisiti attribuirebbero al conducente assicurato la causazione del sinistro lamentato.

Richiamando le dichiarazioni rese dal proprio assicurato, l'impresa rappresenta che quest'ultimo avrebbe perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un ostacolo già presente sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità e maltempo. Secondo la resistente, non vi sarebbe prova che tale ostacolo fosse costituito da segnaletica o manufatti danneggiati dal veicolo assicurato, né che i detriti contro cui il ricorrente assume di aver impattato siano causalmente riconducibili all'uscita di strada del medesimo veicolo. Al contrario, l'impresa prospetta che i detriti potessero essere preesistenti e che lo stesso assicurato ne fosse rimasto vittima.

Alla luce delle risultanze istruttorie raccolte, l'impresa riferisce di aver comunicato il diniego di risarcimento per mancanza di adeguata prova della responsabilità del proprio assicurato e ribadisce di aver gestito la pratica in modo corretto e conforme alla normativa applicabile.

Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale, al netto di quanto già ottenuto in applicazione della polizza Kasko.

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, insiste "in primis *per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, ribadisce la fondatezza delle valutazioni espresse confermando nel merito la propria posizione*".

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda il mancato ristoro dei pregiudizi subiti dal ricorrente a seguito di un sinistro stradale che ha riguardato un veicolo guidato dal ricorrente stesso all'atto della verificazione dell'evento dannoso.

Questo Collegio, prima di valutare il merito della controversia ritiene utile esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'impresa resistente. In primo luogo, l'impresa eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la domanda proposta dal ricorrente ecceda il limite di valore di euro 2.500,00 previsto dal Decreto per le pretese avanzate dal terzo danneggiato.

In particolare, la resistente osserva che il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno "*al netto di quanto incassato dalla polizza Kasko*", senza tuttavia fornire elementi idonei a determinare l'importo eventualmente già liquidato o liquidabile, precisando anzi che la relativa pratica è ancora in corso di definizione. Ad avviso dell'impresa, dall'esame complessivo delle domande formulate nel ricorso, comprensive delle ulteriori voci di danno indicate nella descrizione dei fatti e del diritto emergerebbe comunque una pretesa economica eccedente il limite di euro 2.500,00 previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto per le controversie promosse dal terzo danneggiato nell'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.

La resistente rileva, pertanto, che il valore della controversia, avuto riguardo alla natura e all'entità delle pretese azionate, si collocherebbe al di fuori dei limiti di competenza per valore dell'Arbitro, e che il ricorso dovrebbe conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

Rispetto all'eccezione in esame, si richiamano l'art. 3, comma 4, n. 1) del Decreto, ai sensi del quale "*La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi: […] b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni: 1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile; 2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi*"; nonché l'art. 9, comma 1, lett. f) del Decreto ove si prevede che "*il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando: […] f) ha ad oggetto controversie diverse da quelle indicate dall'articolo 3*".

In tale prospettiva, assume rilievo il principio espresso da questo Collegio, che ha definito l'ambito applicativo dell'art. 3, co. 4, lett. b), n. 1, Decreto, precisando che "*il limite di valore in esso previsto si applica esclusivamente quando parte ricorrente è il terzo danneggiato. Pertanto, se ad agire è il titolare di una polizza contro la responsabilità civile (nel caso di specie R.C. Auto), il valore-soglia rilevante ai fini della competenza dell'AAS è quello di cui al n. 2 della medesima lettera*" (Decisione AAS n. 785/2026).

Dunque, alla luce delle richieste formulate e della documentazione allegata a sostegno dei danni subiti, la domanda non può trovare accoglimento, stante (in caso affermativo) il superamento del limite del valore previsto dalla normativa che disciplina il funzionamento dell'AAS.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA